

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Hansen Medical / EUIPO — Covidien (MAGELLAN)(Causa T-222/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo MAGELLAN — Uso effettivo — Onere della prova — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Irregolarità procedurale commessa dalla divisione di annullamento — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001] — Procedura orale — Articolo 77 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 96 del regolamento n. 2017/1001]»]

(2018/C 134/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Svizzera) (rappresentanti: R. Ingerl e D. Wiedemann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2016 (procedimenti R 3092/2014-2 e R 3118/2014-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Hansen Medical e la Covidien.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hansen Medical, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione(Causa T-307/16) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell'ambito del Trattato CEEA»)

(2018/C 134/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart e C. Cunniffe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l'accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CEE Bankwatch Network supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione

(Causa T-338/16 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Mancato versamento dell'indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo — Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Termine ragionevole»)

(2018/C 134/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15, EU:F:2016:74), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione), dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15) è annullata.
- 2) La decisione del 23 luglio 2014 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea è annullata in quanto, con tale decisione, la Commissione aveva negato al sig. Richard Zink il pagamento dell'indennità di dislocazione relativa al periodo che va dal 1° settembre 2007 al 30 aprile 2009.